



COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO

Città Metropolitana di Milano

AREA 3

Ordinanza Sindacale n. 5 del 02/07/2024

OGGETTO: MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DI ANIMALI INFESTANTI, LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI (ZANZARA TIGRE E SIMILARI).

IL VICE SINDACO

PREMESSO che:

- ✚ l'Amministrazione Comunale ha avviato, anche per l'anno in corso, una campagna di disinfezione e disinfestazione sulle aree ed edifici del demanio comunale e nelle scuole pubbliche allo scopo di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione degli insetti infestanti;
- ✚ la campagna, organizzata dal Comune, perché risulti efficace, necessita della collaborazione di tutta la cittadinanza per una idonea manutenzione preventiva del suolo al fine di evitare la proliferazione degli insetti e non vanificare gli interventi effettuati nelle aree di competenza;

RICHIAMATI gli artt. 1.4.12 e 3.3.4 del vigente Regolamento Locale di Igiene che disciplinano le modalità di effettuazione degli interventi negli ambiti pubblici e privati e l'art. 1.4.17 che dispone: *“tutti gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione vengono effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo, o di chi ne ha l'effettiva disponibilità. Qualora i proprietari non eseguano le disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente, avvalendosi di ditta privata autorizzata, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero della somma anticipata”*;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante il titolo “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025”;

RICHIAMATA la nota dell'ATS Milano Città Metropolitana, prot. n. 77630/2LA/2024, prot. comunale n. 6976/2024, agli atti, riportante indicazioni della Regione Lombardia relativa alle misure di lotta per il contenimento delle zanzare;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*);

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativo alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti della febbre da virus Chikunguna, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto risulta necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati interventi larvicidi;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta d'affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto e provvederà alle operazioni di disinfestazione e disinfezione, derattizzazione di aree pubbliche e che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative volte ad informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

CONSIDERATO che i ristagni d'acqua, la vegetazione incolta e gli accumuli di materiali vari abbandonati costituiscono situazioni ideali per il proliferare degli agenti infestanti;

RILEVATA la necessità di tutelare l'ambiente, l'igiene, la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione delle zanzare "*Aedes albopictus*", e "*Aedes Aegypti*" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione delle succitate zanzare, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO che sono pervenute diverse segnalazioni relative allo stanziamento di volatili nel perimetro urbano che sono fonte dei notevoli disagi per i cittadini, in termini di problemi igienico sanitari per l'uomo e per gli animali domestici, e di compromissione della integrità del patrimonio edilizio e monumentale, con ricadute economiche di entità non trascurabile;

RITENUTO di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni che possano arrecare problemi di carattere igienico - sanitario;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale si è attivata per la messa in atto di iniziative volte a prevenire problematiche igienico sanitarie;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. G1.2024.0012503 del 05/04/2024;
Vista la successiva nota della Regione Lombardia prot. G1.2024.0012550 del 06/04/2024;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 28.06.1983 e Legge n. 313 del 24.12.2004
"Disciplina
dell'apicoltura" s.m.i.;

VISTA la D.C.R. n. VII/366 del 27.11.2001 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 s.m.i.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934 s.m.i.;

VISTA la Circolare del Ministero della salute 0008795-21/03/2004-DGPRES-DGPRES-P;

VISTO il Regolamento Locale di Igiene Tipo – DGR 25.7.1989 n. 4/452266, così come modificato dalla delibera di C.C. N. 346 del 22.11.1990;

ATTESO che il periodo di maggiore attività vettoriale delle zanzare si estende dal 1° aprile al 31 ottobre e che nel presente dispositivo sono previsti interventi di prevenzione che si estendono anche ai mesi invernali;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto ed il **31/10/2025**, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

VISTO l'art. 53 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000: *“Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.”*;

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (tutta la cittadinanza e gli amministratori condominiali) di:

- ✚ **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

- ✚ **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappeole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- ✚ **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia; in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- ✚ **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- ✚ **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- ✚ **eseguire**, nei mesi invernali, accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione, allo scopo di eliminare eventuali uova svernanti dell'insetto;

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- ✚ **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante.

A tutti i conduttori di orti, di:

- ✚ **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- ✚ **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- ✚ **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

- ✚ **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- ✚ **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, di:

- ✚ **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- ✚ **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

- ✚ **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- ✚ **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta, anche in caso di sospensione dell'attività del cantiere, in modo da evitare raccolte d'acqua;
- ✚ **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri:

- ✚ qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

- Fatti salvi gli obblighi sopra richiamati, qualora si riscontri all'interno dell'area privata una diffusa presenza di animali infestanti, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura e spesa

all'effettuazione di interventi di disinfezione, deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione, mediante affidamento a ditte specializzate e nel rispetto delle cautele necessarie a garantire l'incolumità dei cittadini, provvedendo inoltre ad individuare ed eliminare l'eventuale causa che ha dato origine alla presenza degli infestanti;

- I proprietari o coloro che hanno comunque l'uso di terreni incolti, devono procedere alla periodica manutenzione tenendoli sgomberi dai detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi rifiuto, nonché eseguirvi eventuali trattamenti antiparassitari e provvedere al controllo della vegetazione, eseguendo opportune operazioni di sfalcio e pulizia;

- Fatti salvi gli obblighi sopra richiamati, qualora si riscontri all'interno di immobili o terreni privati presenti nel territorio comunale una diffusa presenza/nidificazione di volatili che, nelle condizioni di sovraffollamento, rappresentino per l'uomo o per gli animali domestici un potenziale pericolo diretto, come possibile veicolo di microorganismi patogeni (zoonosi), o indiretto, con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni, i proprietari, gli amministratori di condominio e/o i titolari di diritti reali sull'immobile, anche non agibile, o sull'area interessata dovranno provvedere in tempi congrui, a propria cura e spesa, all'effettuazione di interventi di sanificazione, disinfestazione, asportazione del guano ed all'utilizzo dei metodi previsti dai Piani Regionali e Nazionali di controllo della singola fattispecie animale;

VIETA A CHIUNQUE

1. SIA SU SUOLO PUBBLICO CHE SU QUELLO PRIVATO, DI PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA, POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CONTENENTI ACQUA O COMUNQUE RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.
2. DI ALIMENTARE GLI IBIS ED I PICCIONI URBANIZZATI PRESENTI ALLO STATO LIBERO SUL TERRITORIO CITTADINO, CON ESPRESSO DIVIETO DI GETTARE SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO GRANAGLIE, SCARTI ED AVANZI ALIMENTARI.
3. DI SBATTERE LE TOVAGLIE E SIMILI CONTENENTE RESIDUI DI CIBO DI QUALSIASI GENERE SU O DAI BALCONI E DALLE FINESTRE.

PRECISA CHE

La programmazione ed esecuzione degli interventi zanzaricidi, larvicidi e adulticidi, dovranno essere conformi a quanto indicato nelle istruzioni dei prodotti prescelti, di sintesi o biologici, ed a quanto eventualmente disposto dalla ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione Medico- SC Igiene e Sanità Pubblica - S.S. Igiene degli Ambienti di Vita, inoltre sono condizionate dal controllo della proliferazione delle zanzare e necessarie nei casi di emergenza sanitaria.

Si richiede altresì il rispetto scrupoloso della posologia prevista per il relativo principio attivo, che ne stabilisce la concentrazione, la tempistica e le modalità di somministrazione, nonché l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione personale durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione.

VIETA

considerata la necessità universalmente riconosciuta di preservare le api e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture presenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo ambientale che economico nonché della salute di coloro che beneficiano del prodotto dell'alveare, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni impartite da ATS Milano Città Metropolitana, **di effettuare trattamenti antiparassitari nei periodi di fioritura e comunque nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno**, salvo l'utilizzo di trattamenti specifici espressamente approvati dal Dipartimento ATS competente in materia.

promuove

tra i cittadini comportamenti idonei per contenere la diffusione di insetti nocivi senza l'uso di pesticidi.

CHIEDE

- ⊕ Agli amministratori condominiali degli stabili siti sul territorio di Pessano con Bornago(MI), di conservare copia del contratto stipulato con idonea ditta di disinfestazione per il contenimento delle zanzare c/o le aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche e le aree a verde condominiali, corredato dalla calendarizzazione degli interventi previsti per l'anno in corso da esibire su semplice richiesta del personale comunale incaricato all'osservanza del presente atto.
- ⊕ A tutti i proprietari d'immobili ed agli amministratori condominiali inoltre chiede di conservare la documentazione relativa ai prodotti utilizzati e l'attestazione dell'avvenuto trattamento effettuato, che dovrà essere esibita su semplice richiesta del personale incaricato all'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- ⊕ che ogni violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00), fatto salvo gli interventi che dovranno essere effettuati in via sostitutiva direttamente dal Comune e ogni ulteriore azione civile o penale;
- ⊕ che in caso d'inottemperanza, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p., con conseguenze più gravose;
- ⊕ che contro il presente atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Lombardia nei termini di 60 giorni dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

- ⊕ che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori d'interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della legge n. 241/1990;

RAMMENTA

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile.

DISPONE

- ✚ la revoca di ogni precedente Ordinanza Sindacale in contrasto con la presente;
- ✚ la notifica della presente ordinanza nelle forme di legge;
- ✚ sono incaricati all'esecuzione, alla cura dell'osservanza e alla vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo della Polizia Locale, il Dipartimento di prevenzione di ATS Città Metropolitana di Milano, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle vigenti disposizioni;
- ✚ la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti interessati alla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- ✚ il Comune, in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza, si riserva la facoltà di provvedere direttamente, rivalendosi per le spese sostenute e quant'altro, nei confronti dei responsabili delle opere stesse;
- ✚ che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio per tutto il periodo di validità ai sensi della vigente normativa;
- ✚ che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ✚ che copia del presente atto sia trasmesso al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuola, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo

se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

IL VICE SINDACO
Dott. ssa Giuliana Di Rito

(Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Comunicazioni previste dalla Legge 241/1990 s.m.i.:

Per informazioni- unità responsabile del procedimento:

AREA 3 – UFFICIO ECOLOGIA :

Responsabile del Servizio/Area 3: Dott. Arch. Alessandro Valli Tel.02959697210 – [email: alessandro.valli@comune.pessanoconbornago.mi.it](mailto:alessandro.valli@comune.pessanoconbornago.mi.it)

Ufficio ecologia: Dott.ssa Rosella Codazzi Tel. 02/959697219 - email: comune.pessanoconbornago@legalmail.it

